INFORMATIVA AI CLIENTI – POSSIBILITÀ DI RICORSO ALL'ARBITRO ASSICURATIVO

La società COGEST INTERNATIONAL SRL in qualità di intermediario assicurativo iscritto al RUI con codice B000014339 informa i propri clienti che, per qualsiasi controversia derivante da contratti di assicurazione conclusi,

è possibile presentare gratuitamente un ricorso all'Arbitro delle controversie assicurative (AAS),

organismo autonomo ed imparziale istituito ai sensi del DM 6 novembre 2024, n. 215 e delle Disposizioni tecniche IVASS.

Il ricorso può essere presentato entro 12 mesi dalla data di invio del reclamo alla società, purché il reclamo sia stato trasmesso e non risolto nei termini, e solo se la controversia rientra nei limiti di valore stabiliti (es. fino a € 25.000 per polizze danni, € 150.000 o € 300.000 per polizze vita, a seconda del tipo).

La procedura è disponibile esclusivamente online all'indirizzo

www.arbitroassicurativo.org

Il contributo di attivazione è di € 20 e verrà restituito se il ricorso sarà accolto in tutto o in parte.

Non è richiesta l'assistenza di un legale, ma il cliente può farsi assistere da un professionista o da un'associazione di consumatori.

Sul sito è disponibile una GUIDA per l'utilizzo dello strumento e una sezione FAQ con tutti i chiarimenti.

In attesa delle linee guida ufficiali IVASS sulle modalità di informazione al cliente, questa informativa è esposta nei locali, disponibile sul sito web dell'intermediario e resa accessibile al pubblico a tutela del diritto del cliente a conoscere e utilizzare lo strumento dell'AAS che sarà operativo nei tempi comunicati da IVASS.

COME PROPORRE UN EVENTUALE RECLAMO

•Il Contraente ha la facoltà, ferma restando la possibilità di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria, di inoltrare RECLAMO per iscritto all'Intermediario (reclami relativi alla sua condotta ovvero a quella dei suoi dipendenti o collaboratori) ai recapiti indicati nell'intestazione e nella SEZIONE I del presente documento.

•Analogamente il Contraente ha la facoltà di inoltrare il proprio eventuale reclamo (avente ad oggetto la gestione del rapporto contrattuale ovvero la gestione dei sinistri) all'Impresa di assicurazione preponente, ai recapiti indicati nel documento denominato DIP aggiuntivo.

N.B. un "reclamo" è una dichiarazione d'insoddisfazione in forma scritta nei confronti di un'Impresa di assicurazione, di un Intermediario assicurativo ovvero di un Intermediario iscritto nell'elenco annesso, relativa ad un contratto oppure ad un servizio assicurativo; non sono considerati reclami le richieste di informazioni o di chiarimenti, le richieste di risarcimento danni o di esecuzione del contratto.

•Qualora il contraente non dovesse ritenersi soddisfatto dall'esito del reclamo ovvero in caso di assenza di riscontro da parte dell'Intermediario o dell'Impresa di assicurazione entro il termine di legge (45 giorni), il Contraente potrà rivolgersi direttamente all'IVASS - Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni, secondo quanto previsto nei DIP aggiuntivi.

DISCLAIMER PER SOGGETTI INTERESSATI (POTENZIALI SEGNALANTI)

La Società COGEST INTERNATIONAL SRL si è dotata di un sistema interno di segnalazione in conformità a quanto prescritto dal Decreto Legislativo n. 231/2001 e dal Decreto Legislativo n. 24 del 10 marzo 2023, attuativo della Direttiva UE 2019/1937 riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione. Al fine di gestire le segnalazioni interne, la società ha nominato un Whistleblowing Manager, sulla base dell'art. 4(2) del Decreto Legislativo n. 24 del 10 marzo 2023.

Sulla base della nuova normativa, le segnalazioni possono essere effettuate da parte dei dipendenti di COGEST INTERNATIONAL SRL e dei soggetti che, a vario titolo, intrattengono rapporti lavorativi con la Società (in via esemplificativa: consulenti, collaboratori, azionisti, tirocinanti, volontari).

Possono essere oggetto di segnalazione:

- le violazioni del diritto dell'Unione Europea;
- le condotte illecite rilevanti ai sensi del Decreto Legislativo n. 231/2001 o le violazioni (anche presunte) del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo della Società;
- le violazioni del sistema normativo interno della Società.

Le segnalazioni di "presunte" violazioni potranno essere effettuate con le seguenti modalità:

a) Inviando una lettera [anche anonima] al Whistleblowing Manager, - (VITTORIO LOMBARDI VIA BRENTA 22 - 87100 COSENZA (CS))

   Tale lettera sarà protocollata in via riservata e accessibile esclusivamente al WB Manager.

b) Richiedendo un incontro al Whistleblowing Manager, inviando lettera cartacea allo stesso indirizzo di cui sopra o un'e-mail all'indirizzo info@cogestbroker.com.

   Previo consenso del segnalante, l'incontro sarà registrato tramite verbale, che potrà essere verificato ed eventualmente rettificato dal segnalante stesso in fase di sottoscrizione.

c) Tramite piattaforma online, accessibile al link https://wb.assicomply.it/

18/12/2023

COGEST INTERNATIONAL SRL

COGEST INTERNATIONAL SRL

VIA V. MONTI 2 - 20123 MILANO (MI)

POLICY ANTIRICICLAGGIO E DI CONTRASTO AL FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO

Per ogni richiesta di assistenza e/o consulenza scrivere a: assistenza@nimajaconsulting.it

REVISIONI		
REV	DATA	DESCRIZIONE
1	27/02/2025	REVISIONE ANTIRICICLAGGIO 2025

SOMMARIO

1 PREMESSA 3
2 CONTESTO NORMATIVO DI RIFERIMENTO 3
3 ATTORI E RUOLI ORGANIZZATIVI 6
3.1 RUOLI E RESPONSABILITÀ 6
3.1.1 Organo Amministrativo e Organo con funzione di gestione 6
3.1.2 Risorse Interne e Collaboratori 7
3.2 DESTINATARI 8
4 GESTIONE DEGLI ADEMPIMENTI PRESCRITTI DALLA NORMATIVA 8
4.1 ADEGUATA VERIFICA 8
4.1.1 Soggetti sottoposti ad Adeguata Verifica 9
4.1.2 Modalità di Esecuzione dell'Adeguata Verifica della Clientela 10
4.2 OBBLIGO DI SEGNALAZIONE DELLE OPERAZIONI SOSPETTE (SOS) 12
4.3 OBBLIGHI DI REGISTRAZIONE 13
4.4 OBBLIGHI DI FORMAZIONE DEL PERSONALE 14
5 CONTROLLI E FLUSSI INFORMATIVI 14
6 VIOLAZIONI 16
7 REVISIONE E AGGIORNAMENTI DELLA POLICY ANTIRICICLAGGIO 16

1 PREMESSA

La “Policy Antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo” descritta in questo documento tiene conto e richiama la normativa vigente.

In particolare, COGEST INTERNATIONAL SRL, in questa policy:

- descrive la propria organizzazione finalizzata a rendere operativa la policy implementata e la specifica assegnazione dei compiti e dei ruoli in ottica antiriciclaggio;
- determina le procedure operative che rispondono agli obblighi stabiliti dalla normativa;
- fissa le modalità di distribuzione e la frequenza di aggiornamento della policy stessa.

Nello specifico, la stesura e l’adozione del presente Protocollo ha l’obiettivo di indicare le modalità operative da seguire al fine di prevenire il coinvolgimento, anche inconsapevole, dell’Intermediario assicurativo (d'ora innanzi l’“Intermediario”) in reati di riciclaggio e di finanziamento al terrorismo.

La policy descrive le politiche adottate da COGEST INTERNATIONAL SRL al fine di garantire l'osservanza delle norme di legge e regolamentari previste in materia di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.

Nella definizione delle procedure sono state valutate la natura, la dimensione e la complessità dell'attività svolta, nonché la tipologia dei servizi erogati nell’ambito della distribuzione assicurativa; laddove ritenuto funzionale, sono anche richiamate le procedure operative predisposte dalle imprese assicuratrici mandanti per il ramo vita.

2 CONTESTO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

Le modalità operative che l’Intermediario si impegna a seguire prendono origine dalle diverse normative emanate nel corso degli anni.

In particolare:

A. **Normativa Europea:**
   - Direttiva (UE) 2015/849 (cd. “quarta direttiva antiriciclaggio”) del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20 maggio 2015 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione (come modificata dalla direttiva (UE) 2018/843, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30.05.2018).

   - La **Direttiva (UE) 2018/843** del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018 (cosiddetta **V direttiva antiriciclaggio**), modifica la direttiva 2015/849 (IV direttiva antiriciclaggio), già recepita in Italia dal d.lgs. n. 90/2017. La direttiva n. 2018/843 amplia la portata della normativa antiriciclaggio includendovi anche:

   - i prestatori di servizi di cambio tra valute virtuali e valute legali;

- i prestatori di servizi di portafoglio digitale;
- i galleristi;
- i gestori di case d'asta e gli antiquari, chiamati ad operare una collaborazione proattiva.

Relativamente alla figura del titolare effettivo (persona fisica o persone fisiche cui è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell'ente), le vecchie norme prevedevano che nel caso in cui non è possibile individuare il titolare effettivo, lo stesso coincide con la persona fisica (o le persone fisiche) con poteri di amministrazione o direzione della società.
Sul punto, la nuova direttiva prevede (alla lettera b dell'art. 13, che è stato aggiunto al testo previgente) che qualora il titolare effettivo individuato sia un "dirigente di alto livello", i soggetti obbligati devono adottare "misure ragionevoli necessarie al fine di verificare l'identità della persona fisica che occupa una posizione dirigenziale di alto livello e conservano registrazioni delle misure adottate, nonché delle eventuali difficoltà incontrate durante la procedura di verifica".
Infine, la V direttiva antiriciclaggio prevede anche l'accesso pubblico alle informazioni sulla titolarità effettiva dei trust e degli istituti giuridici affini sul presupposto che tale accesso possa contribuire a combattere l'uso improprio di società o altri soggetti giuridici per riciclare denaro o finanziare il terrorismo. Un maggiore controllo pubblico contribuirà a prevenire l'uso improprio di soggetti giuridici ed istituti giuridici, anche a fini di evasione fiscale.

B. Legislazione nazionale:
Decreto Legislativo 21.11.2007, n. 231 ttuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché' della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione (novellato dal D. Lgs. 25.05.2017 n. 90 di attuazione della direttiva (UE) 2015/849, nonché dal D. Lgs. 04.10.2019, n. 125) – **cd. "Decreto Antiriciclaggio"**
<u>I principi fondamentali</u> del Decreto Antiriciclaggio sono:

- l'allargamento della normativa originariamente posta per la lotta al riciclaggio del denaro di provenienza illecita alla diversa ipotesi della lotta al finanziamento delle attività terroristiche, effettuato anche con denaro di provenienza lecita;
- l'allargamento del "focus" della norma dalla singola operazione sospetta al profilo del cliente ed all'andamento del relativo rapporto, che deve dimostrarsi coerente con le caratteristiche proprie di quel determinato tipo di cliente (settore economico/classe dimensionale/ambito commerciale di riferimento ecc.).

<u>Le principali novità</u> introdotte nel 2007 dal Decreto Antiriciclaggio sono:

- l'obbligo di adeguata verifica della clientela – approccio basato sul rischio;
- la figura del titolare effettivo;
- l'individuazione delle Persone Politicamente Esposte (P.E.P.);
- gli obblighi di registrazione;
- la nuova soglia antiriciclaggio di 15.000 euro per le registrazioni nell'archivio unico informatico;
- le limitazioni all'uso del contante;

- i nuovi obblighi di astensione;
- la segnalazione di operazioni sospette;
- l'incorporazione dell'UIC (Ufficio Italiano Cambi) in Banca d'Italia con l'assunzione di nuova denominazione: UIF (Unità di Informazione Finanziaria).

Regolamento IVASS n. 44 del 12.02.2019 (che riorganizza, in un unico testo, le disposizioni dei previgenti Regolamenti n. 41/2012 e n. 5/2014 adeguandoli alla IV Direttiva Antiriciclaggio), entrato in vigore in data 01.05.2019, con obbligo per gli Intermediari assicurativi di adeguarsi entro il 31 .12.2019. Il Regolamento si applica anche ai rapporti continuativi in essere al 1° maggio 2019 anche se instaurati anteriormente all'entrata in vigore del Decreto Antiriciclaggio.
Così come chiarito dall'IVASS all'interno della Relazione al Regolamento n. 44 del 12.02.2019, le norme emanate intendono rafforzare - in linea con quanto previsto dalla legge e dagli orientamenti europei - i presidi antiriciclaggio, dando maggior spazio all'approccio fondato sul rischio e chiedendo agli intermediari assicurativi di farsi parte attiva:

- **nell'individuazione e nella valutazione dei rischi** di riciclaggio e finanziamento del terrorismo ai quali sono in concreto esposti;
- **nella scelta delle misure più adeguate** per fronteggiarli.

Il Regolamento N. 44/2019 **si applica** alle seguenti **categorie di Intermediari assicurativi operanti <u>nei rami vita:</u>**

- **Agenti**, iscritti nella sezione **a)** del RUI;
- **Mediatori** o **Broker**, iscritti nella sezione **b)** del RUI;
- **Banche, SIM** e **Poste**, iscritte nella sezione **d)** del RUI;
- Intermediari assicurativi esteri che operano in Italia in **regime di stabilimento** o di **libera prestazione di servizi**.

Gli iscritti nella sezione **e)** del RUI (ossia gli incaricati di altri intermediari iscritti nelle sezioni a, b, d per l'attività di intermediazione svolta al di fuori dei locali dove l'intermediario opera) impattano indirettamente sugli adempimenti a carico degli intermediari con i quali collaborano, quanto alla necessità di fornire istruzioni organizzative/operative e formazione.
Il Regolamento IVASS n. 44/2019 detta infine disposizioni in materia di **organizzazione, procedure e controlli interni e di adeguata verifica** indirizzate ad imprese assicurative ed intermediari assicurativi.
Su tali aspetti, pertanto, si completa il recepimento della cd. IV Direttiva.

Provvedimento 111 del 13 luglio 2021 che reca le disposizioni in merito ai criteri e le metodologie da utilizzare per individuare e valutare il proprio rischio di riciclaggio. Stabilisce, inoltre, i criteri e l'organizzazione che i soggetti devono applicare nella funzione di antiriciclaggio e di revisione interna e della nomina dei responsabili.
IVASS ha individuato i requisiti organizzativi e dimensionali che impongono di adottare specifici presidi, procedure e controlli per la gestione dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, istituendo una funzione antiriciclaggio – in taluni casi nominandone un titolare (artt. 5 e 6 cit.) – e, in limitate ipotesi,

anche una funzione di revisione interna incaricata di verificare politiche, procedure e controlli interni in materia di prevenzione del riciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo (art. 8 cit.).
In riferimento agli agenti e broker assicurativi privi dei requisiti dimensionali e organizzativi richiesti per l'istituzione della funzione antiriciclaggio definiti dall'art. 5, comma 2 del Provvedimento IVASS n. 111/2021, l'art. 12, comma 4, cit. prevede che essi adempiano a quanto già previsto dal Regolamento IVASS n.44/2019 all' art. 9, art.10 comma 1 lett. h ed art. 11 comma 1 lett. G.
In sede di prima applicazione la disciplina si applica dal 1 gennaio 2022 limitatamente alla distribuzione di prodotti assicurativi rientranti nei rami vita di cui all'art. 2, comma 1, del Codice delle Assicurazioni Private.

Provvedimento 144 del 4 giugno 2024 che, con modifiche e integrazioni al regolamento IVASS n. 44 del 12 febbraio 2019 reca disposizioni attuative volte a prevenire l'utilizzo delle imprese di assicurazione e degli intermediari assicurativi a fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo in materia di organizzazione, procedure e controlli interni e di adeguata verifica della clientela, emanato ai sensi dell'articolo 7, comma 1 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231
Le **misure introdotte dal Provvedimento** riguardano:

- il diritto di accesso immediato e gratuito alle informazioni sulla titolarità effettiva contenute nei registri nazionali da parte di persone che abbiano un interesse legittimo (tra cui: autorità competenti, giornalisti, organizzazioni della società civile);
- il limite di € 10.000 all'impiego del contante valido in tutta Europa;
- la nuova autorità (AMLA), avrà poteri di supervisione sulle entità finanziarie più rischiose e di intervento in caso di carenze di vigilanza;
- i controlli sulle transazioni immobiliari;
- il maggiore controllo su IBAN virtuali, conti titoli e conti di cripto-attività;
- l'inasprimento delle sanzioni.

3 ATTORI E RUOLI ORGANIZZATIVI

3.1 RUOLI E RESPONSABILITÀ

3.1.1 Organo Amministrativo e Organo con funzione di gestione

COGEST INTERNATIONAL SRL definisce, per il tramite dell'Organo Amministrativo e dell'Organo con funzione di gestione, le politiche aziendali ed attua le misure organizzative ed operative idonee a gestire il rischio di riciclaggio, predisponendo altresì controlli sul rispetto della normativa e sull'adeguato presidio di tale rischio. In particolare:

L'Organo Amministrativo, attraverso lo svolgimento della propria funzione di supervisione strategica, impartisce e definisce le adeguate misure organizzative ed operative idonee a gestire il rischio di riciclaggio e le modalità di svolgimento dei controlli sul rispetto della normativa antiriciclaggio e sull'adeguato presidio del rischio correlato, oltre che stabilire le modalità con cui le carenze e le anomalie riscontrate in esito ai controlli di vario livello siano portate tempestivamente a propria conoscenza, al fine di impartire le direttive per l'adozione delle necessarie misure correttive.

L'Organo con funzione di gestione, oltre a curare il contenuto del presente documento, definisce una procedura interna in materia di segnalazione delle operazioni sospette tese a garantire certezza di riferimento, omogeneità di comportamento applicazione generalizzata all'intera struttura pieno utilizzo delle informazioni rilevanti e ricostruibilità dell'iter valutativo, nonché in grado di assicurare la massima riservatezza della segnalazione.

Vista la struttura organizzativa di COGEST INTERNATIONAL SRL, l'Organo Amministrativo e l'Organo con funzione di gestione sono individuati secondo le indicazioni riportate nel Regolamento IVASS 44/2019, così come modificato dai Provvedimenti IVASS 111/2019 e 44/2024.

Il ruolo di Consigliere Responsabile per l'Antiriciclaggio e di Responsabile SOS (Segnalazioni delle Operazioni e dei comportamenti Sospetti) sono stati affidati come indicato nel documento "Individuazione Ruoli Antiriciclaggio" allegato alla presente Policy.

3.1.2 Risorse Interne e Collaboratori

La struttura organizzativa di COGEST INTERNATIONAL SRL è composta da una rete distributiva di collaboratori iscritti alla sezione E del RUI e da impiegati amministrativi ed è disponibile, sempre aggiornata, nel relativo documento interno, denominato Struttura Organizzativa, disponibile a richiesta.

COGEST INTERNATIONAL SRL predispone la necessaria documentazione interna, incluse eventuali comunicazioni dirette ai dipendenti e ai collaboratori, in relazione alla mitigazione del rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo, al fine di assicurare omogeneità di comportamento, soprattutto in caso di operatività potenzialmente sospetta.

Tutte le risorse interne sono portate a conoscenza delle disposizioni interne, inclusa la presente policy e di tutte le circolari o comunicati inviati dagli uffici preposti delle singole compagnie mandanti.

Nello svolgere le attività di presidio, COGEST INTERNATIONAL SRL pone particolare attenzione a fare in modo che:

- siano trasmessi gli adeguati flussi informativi alle compagnie mandanti, secondo le tempistiche e le modalità richieste, incluse le segnalazioni di operazioni potenzialmente sospette e le eventuali anomalie o violazioni rilevate;
- siano rispettati i termini previsti dalle clausole di antiriciclaggio eventualmente presenti negli accordi di collaborazione con le compagnie mandanti;
- siano eseguite le corrette analisi in merito alle operazioni sospette comunicate da dipendenti e collaboratori sulla base degli indicatori stabiliti dalla UIF;
- sia omessa l'indicazione dei nominativi dei soggetti coinvolti nella procedura di segnalazione dell'operazione alla compagnia mandante interessata;
- siano registrate le valutazioni effettuate nell'ambito della procedura;

Le risorse che si occupano del Ramo Vita:

- provvedono all'esecuzione degli obblighi di adeguata verifica, anche attraverso l'applicazione delle procedure operative diramate dalle Compagnie Mandanti ed effettuano controlli di primo livello sulla documentazione ricevuta:
  - dalla clientela potenziale relativa all'apertura di nuove polizze ramo vita.
  - dalla clientela relativa alla richiesta di cambio del beneficiario della polizza ramo vita, alle operazioni di estinzione, riscatto e liquidazione della polizza ramo vita e alle procedure di incasso premio.

Le stesse risorse, inoltre:

- provvedono all'inserimento delle informazioni e dei dati anagrafici nei sistemi delle Compagnie Mandanti in ottemperanza agli obblighi di conservazione propri della stessa ed in esecuzione degli obblighi di conservazione di pertinenza degli intermediari come specificato dall'art. 28 del Regolamento 44/2019.
- forniscono al Responsabile SOS le informazioni sulle operazioni e sui comportamenti potenzialmente sospetti rilevati sia in fase di instaurazione del rapporto con il potenziale cliente che durante lo svolgimento dello stesso, anche in relazione ai pagamenti dei premi oltre che all'estinzione, riscatto e liquidazione della polizza, così come specificato nella Procedura SOS.

In generale tutti i collaboratori ed i dipendenti di COGEST INTERNATIONAL SRL

- adempiono a quanto previsto dalle Procedure Operative delle compagnie mandanti in linea alle normative vigenti ed eseguono quanto previsto dal Regolamento 44/2019 in materia di adeguata verifica della clientela.
- forniscono anch'essi al Responsabile SOS le informazioni sulle operazioni e sui comportamenti potenzialmente sospetti rilevati sia in fase di instaurazione del rapporto con il potenziale cliente che durante lo svolgimento dello stesso, anche in relazione ai pagamenti dei premi oltre che all'estinzione, riscatto e liquidazione della polizza, così come specificato nella Procedura SOS.

3.2 DESTINATARI

COGEST INTERNATIONAL SRL comunica la presente Politica e la Procedura SOS a tutti i soggetti che fanno parte della propria organizzazione, così come definita e aggiornata nell'Allegato A al MOG; il documento è trasmesso via mail alla rete distributiva ed ai dipendenti amministrativi e consegnato in forma cartacea laddove non è possibile utilizzare lo strumento digitale.

COGEST INTERNATIONAL SRL si impegna ad organizzare una formazione specifica agli agenti, ai propri dipendenti e ai collaboratori al fine di agevolare la corretta applicazione delle disposizioni normative esterne ed interne e minimizzare il rischio di coinvolgimento anche inconsapevole nei reati di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

4 GESTIONE DEGLI ADEMPIMENTI PRESCRITTI DALLA NORMATIVA

4.1 ADEGUATA VERIFICA

COGEST INTERNATIONAL SRL ha definito le modalità di seguito esposte per espletare le attività relative all'adempimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela nel rispetto della normativa vigente e in ragione delle istruzioni ricevute dalle mandanti.

Qualora si verifichi una delle seguenti situazioni, COGEST INTERNATIONAL SRL, per il tramite delle proprie risorse operative (agenti, dipendenti o collaboratori) procede obbligatoriamente con le attività di adeguata verifica, ai sensi dell'art. 17 del Decreto Antiriciclaggio

- in occasione dell'instaurazione di un rapporto continuativo;
- in occasione dell'esecuzione di un'operazione occasionale, disposta dal Cliente, che comporti la trasmissione o la movimentazione di mezzi di pagamento di importo pari o superiore a 15.000 euro, indipendentemente dal fatto che sia effettuata con una operazione unica o con più operazioni che appaiono collegate per realizzare un'operazione frazionata ovvero che consista in un trasferimento di fondi;
- quando vi sia sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, indipendentemente da qualsiasi deroga, esenzione o soglia applicabile;
- quando vi siano dubbi sulla veridicità o sull'adeguatezza dei dati precedentemente ottenuti ai fini dell'identificazione.

COGEST INTERNATIONAL SRL espleta gli obblighi di adeguata verifica della clientela attraverso lo svolgimento dell'attività di identificazione della clientela, nonché attraverso l'acquisizione di informazioni utili alla valutazione del rischio associato alla sua tipologia. Tali informazioni riguardano sia il cliente (natura giuridica, attività, area geografica di residenza etc) sia l'operazione o rapporto posto in essere (tipologia, modalità di svolgimento, entità degli importi, frequenza delle operazioni e loro congruità rispetto all'attività, area geografica di destinazione dell'importo o del prodotto etc).

Per quanto attiene alla valutazione del rischio, laddove a seguito della classificazione del cliente di cui sopra e degli adempimenti di controllo che ne conseguono si ritenga che il livello di rischio non sia accettabile, in riferimento a quel Cliente l'Intermediario non porrà in essere alcuna operazione né instaurerà alcun rapporto continuativo.

Tale adempimento spetta al soggetto che, competente all'instaurazione di un rapporto con un Cliente o potenziale Cliente, con lo stesso si interfaccia personalmente.

4.1.1 Soggetti sottoposti ad Adeguata Verifica

COGEST INTERNATIONAL SRL, consapevole della presenza di una pluralità di figure rilevanti e peculiari nel settore assicurativo, che gli adempimenti di adeguata verifica possano essere eseguiti nei confronti dei diversi soggetti (cliente, esecutore e titolare effettivo).

Pertanto, in presenza di beneficiari diversi da Contraente ed Assicurato, l'indagine sui Titolari Effettivi viene estesa dall'Intermediario anche a tali soggetti.

In ragione di ciò ed in linea con il contenuto dell'art. 2, comma 1, lett. aa) del Regolamento IVASS n. 44/2019, sono rilevati i "dati identificativi del beneficiario, del relativo titolare effettivo e dell'esecutore" che includono:

- il nome e il cognome, il luogo e la data di nascita;
- nel caso di soggetti diversi da persona fisica, la denominazione, la sede legale, il numero di iscrizione nel registro delle imprese ovvero nel registro delle persone giuridiche ove previsto;

- in entrambi i casi, al momento della liquidazione della prestazione, anche la residenza anagrafica e, ove diverso, il domicilio, gli estremi del documento di identificazione, il codice fiscale del beneficiario e, ove ne sia prevista l'assegnazione, anche del relativo titolare effettivo e dell'esecutore.

Inoltre, nel caso in cui il beneficiario designato indichi un altro soggetto destinatario della prestazione, l'indagine sul Titolare Effettivo viene allargata ulteriormente.

Per i soggetti indicati, l'acquisizione e la verifica della residenza, dell'eventuale domicilio, degli estremi del documento di identificazione e del codice fiscale viene richiesta dall'Intermediario al momento della liquidazione della prestazione.

A supporto dell'esecuzione degli adempimenti connessi all'identificazione del titolare effettivo del rapporto, l'Intermediario si avvale del "Modulo per l'identificazione e l'adeguata verifica della clientela", riportato in allegato alla presente policy.

4.1.2 Modalità di Esecuzione dell'Adeguata Verifica della Clientela

COGEST INTERNATIONAL SRL, in linea con la normativa antiriciclaggio. procede, in base al rischio effettivo determinato, ad individuare la tipologia di adeguata verifica della clientela da adottare (ordinaria, semplificata o rafforzata).

Le modalità ordinarie prevedono che l'Intermediario, anche attraverso suoi dipendenti o collaboratori, proceda con:

- l'identificazione e la verifica dell'identità del Cliente, dell'esecutore e dei titolari effettivi.
  Sul punto occorre precisare che:
  - nei contratti assicurativi tali figure devono essere inquadrate tenendo conto delle parti caratteristiche di un contratto di tale tipologia (Contraente, Assicurato e Beneficiario);
  - l'identificazione e la verifica avvengono attraverso riscontro di un documento d'identità ovvero di altro documento di riconoscimento equipollente ai sensi della normativa vigente, nonché sulla base di documenti, dati o informazioni ottenuti da una fonte affidabile e indipendente;
- l'acquisizione e la valutazione di informazioni su scopo e natura del rapporto continuativo, in presenza di elevato rischio di riciclaggio, anche dell'operazione occasionale. Vi rientrano le informazioni sulle relazioni cliente-esecutore e cliente-titolare effettivo, quelle sull'attività lavorativa e, in funzione del rischio, quelle sulla situazione economico-patrimoniale del cliente;
- il controllo costante del rapporto con il cliente per tutta la sua durata (esame della complessiva operatività ed aggiornamento dei dati).

L'identificazione della clientela presente avviene attraverso l'assunzione dei seguenti elementi:

1. le complete generalità (nome, cognome, luogo e data di nascita, indirizzo);
2. per le persone non fisiche (ad es. le società) si indica la denominazione o ragione sociale, la sede e l'indirizzo;
3. gli estremi del documento di identificazione (tipo, numero, luogo, data e Autorità di rilascio); al riguardo si precisa che devono essere considerati validi i documenti rilasciati dalla Pubblica Amministrazione (es. carta di identità, patente, passaporto, porto d'armi, tessera postale, libretto ferroviario personale) in corso di validità (es. carta di identità 5 anni). Per i soggetti non comunitari, l'identificazione è effettuata attraverso il

passaporto o il permesso di soggiorno. Del documento di riconoscimento viene acquisita copia in formato cartaceo o elettronico;

4. verifica dell'identità tramite riscontro della veridicità dei dati identificativi qualora sussistano dubbi, incertezza o incongruenze;
5. verifica della compatibilità delle informazioni su scopo e natura fornite dal cliente con il complesso delle informazioni in possesso del soggetto obbligato;
6. codice fiscale/partita IVA; settore e ramo attività economica.
7. al riguardo si precisa che non valgono eventuali auto-dichiarazioni;
8. controllo costante tramite analisi dell'operatività e verifica della coerenza con la conoscenza che il soggetto obbligato ha del cliente e del suo profilo di rischio, avuto riguardo, se necessario, anche all'origine dei fondi.

L'obbligo di identificazione si considera assolto, anche senza la presenza fisica del cliente, nei seguenti casi:

A. per i clienti i cui dati identificativi risultino da atti pubblici, da scritture private autenticate o da certificati qualificati utilizzati per la generazione di una firma digitale associata a documenti informatici, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;
B. per i clienti in possesso di un'identità digitale, di livello massimo di sicurezza, nell'ambito del Sistema di cui all'articolo 64 del predetto decreto legislativo n. 82 del 2005 e successive modificazioni, e della relativa normativa regolamentare di attuazione, nonché di un'identità digitale o di un certificato per la generazione di firma digitale, rilasciati nell'ambito di un regime di identificazione elettronica compreso nell'elenco pubblicato dalla Commissione europea a norma dell'articolo 9 del regolamento EU n. 910/2014;
C. per i clienti i cui dati identificativi risultino da dichiarazione della rappresentanza e dell'autorità consolare italiana, come indicata nell'articolo 6 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 153;
D. per i clienti che siano già stati identificati dal soggetto obbligato in relazione ad un altro rapporto o prestazione professionale in essere, purché le informazioni esistenti siano aggiornate ed adeguate rispetto allo specifico profilo di rischio del cliente;
E. per i clienti i cui dati identificativi siano acquisiti attraverso idonee forme e modalità, individuate dalle Autorità di vigilanza di settore, nell'esercizio delle attribuzioni di cui all'articolo 7, comma 1, lettera a), tenendo conto dell'evoluzione delle tecniche di identificazione a distanza.

In alternativa COGEST INTERNATIONAL SRL procede con la modalità semplificata o quella rafforzata, secondo le specifiche di seguito riportate

4.1.2.1 Adeguata Verifica Semplificata

In presenza di un basso rischio di riciclaggio, COGEST INTERNATIONAL SRL applica le ammesse misure semplificate, che risultano tali sotto il profilo dell'estensione e della frequenza degli adempimenti "ordinari" (che pertanto devono comunque essere effettuati).

In caso di applicazione del regime semplificato, COGEST INTERNATIONAL SRL procede a rendicontare e motivare la scelta.

4.1.2.2 Adeguata Verifica Rafforzata

COGEST INTERNATIONAL SRL adotta obbligatoriamente tale modalità di verifica della clientela nei seguenti casi:

- clienti residenti in Paesi terzi ad alto rischio individuati dall'UE;
- rapporti di corrispondenza transfrontalieri con un ente creditizio o finanziario corrispondente di un Paese terzo;
- rapporti continuativi e operazioni con clienti e relativi titolari effettivi che siano persone politicamente esposte (PEP).

Oltre ai casi sopra elencati, l'Intermediario applica misure di adeguata verifica rafforzata in presenza di un elevato rischio di riciclaggio, tenendo conto dei fattori di rischio indicati dall'art. 24 del Decreto Antiriciclaggio, come ulteriormente precisati dall'art. 46 del Regolamento IVASS n. 44/2019.

Attraverso le misure rafforzate di adeguata verifica l'Intermediario acquisisce informazioni aggiuntive ovvero nella maggiore estensione e frequenza degli adempimenti previsti in via ordinaria.

In particolare, in presenza di persone politicamente esposte (PEP), l'Intermediario richiede:

- l'autorizzazione espressa del titolare di poteri di amministrazione o direzione dell'impresa o di un suo delegato prima di instaurare il rapporto continuativo o eseguire l'operazione occasionale;
- l'applicazione di misure adeguate per stabilire l'origine dei fondi impiegati nel rapporto continuativo o nell'operazione occasionale.

L'Intermediario adempie inoltre a quanto espressamente disciplinato dall'art. 25, comma 5, Decreto Antiriciclaggio e, pertanto, nel caso in cui il beneficiario della prestazione assicurativa ovvero il titolare effettivo del beneficiario siano persone politicamente esposte, al momento del pagamento della prestazione ovvero della cessione del contratto, il Personale adottate le seguenti misure:

1. informa l'Intermediario prima del pagamento dei proventi della polizza;
2. esegue controlli più approfonditi sull'intero rapporto con il contraente.

4.2 OBBLIGO DI SEGNALAZIONE DELLE OPERAZIONI SOSPETTE (SOS)

Nel caso in cui COGEST INTERNATIONAL SRL, anche attraverso i propri dipendenti e collaboratori che hanno il contatto diretto con il cliente, rilevi operazioni e comportamenti potenzialmente sospetti, ricavati dai comportamenti in fase iniziale del rapporto e successivamente alla sua apertura, ha predisposto, come previsto dall'art. 12, comma 4, lett. a. del Provvedimento IVASS n. 111/2021 e dall'art. 11, comma 1, lett. g) del Regolamento IVASS n. 44/2019, l'attivazione di una specifica procedura, definita in base al principio di proporzionalità e contenuta nell'apposito documento redatto ed approvato che contiene "La procedura per la segnalazione delle operazioni sospette (SOS).

Giova rammentare, all'interno di questa policy, che per **operazione sospetta** si intende l'operazione che, per caratteristiche, entità, natura o per qualsivoglia altra circostanza conosciuta a ragione delle funzioni esercitate, tenuto conto anche della capacità economica e dell'attività svolta dal soggetto cui è riferita, induca a ritenere che il denaro, i beni o le utilità oggetto delle operazioni medesime possano provenire da qualsiasi delitto non colposo secondo

quanto disposto dall'art. 648-bis c.p. o di finanziamento al terrorismo di cui agli articoli da 270 bis a 270 quinquies del codice penale.

Per procedere alla segnalazione, non sarà necessario avere la certezza che si tratti di un'operazione di riciclaggio di proventi di provenienza illecita, essendo al contrario sufficiente che essa sollevi motivi di sospetto.

È considerata “operazione sospetta” sia una singola transazione sia un insieme di transazioni che appaiono tra loro funzionalmente ed economicamente collegate.

La Procedura SOS dettaglia le modalità di rilevazione e di segnalazione delle operazioni sospette alle Compagnie Mandanti e si integra con le eventuali circolari da queste diramate.

4.3 OBBLIGHI DI REGISTRAZIONE

COGEST INTERNATIONAL SRL conserva i documenti e registra le informazioni al fine di assolvere all’obbligo di adeguata verifica della clientela, così che possano essere utilizzati per qualsiasi indagine su operazioni di riciclaggio o finanziamento del terrorismo o per corrispondenti analisi effettuate dalle Autorità competenti.

Le operazioni avvengono in attenendosi anche alle disposizioni, circolari e linee guida fornite dalle Compagnie assicurative di cui si ha mandato

La conservazione avviene in conformità alla normativa privacy vigente e prevede in particolare che:

- siano conservate per un periodo di dieci anni dalla fine del rapporto, le copie o i riferimenti dei documenti richiesti;
- siano conservate, per un periodo di dieci anni dall'esecuzione dell'operazione o cessazione del rapporto (nell'ambito delle operazioni e rapporti continuativi) le scritture e le registrazioni, consistenti nei documenti originali o nelle copie aventi analoga efficacia probatoria nei procedimenti giudiziari;
- siano conservate, per un periodo di dieci anni, le seguenti informazioni:
  - con riferimento ai rapporti continuativi: la data di instaurazione, i dati identificativi del cliente, unitamente alle generalità dei delegati ad operare per conto del titolare del rapporto e il codice del rapporto ove previsto;
  - con riferimento a tutte le operazioni di importo pari o superiore a 15.000 euro, indipendentemente dal fatto che si tratti di un'operazione unica o di più operazioni che appaiono collegate o frazionate: la data, la causale, l'importo, la tipologia dell'operazione, i mezzi di pagamento e i dati informativi del soggetto che effettua l'operazione del soggetto per conto del quale eventualmente opera.

COGEST INTERNATIONAL SRL opera conformemente ai criteri fissati dagli artt. 31 e 32 del Decreto Antiriciclaggio ed in tal senso, le modalità di conservazione (cartacee ed elettroniche) sono poste in essere in maniera tale da:

- garantire il rispetto delle norme dettate dal regolamento (UE) n. 2016/679 in materia di protezione dei dati personali utilizzando questi ultimi esclusivamente per le finalità di contrasto al riciclaggio ed al finanziamento del terrorismo;
- prevenire qualsiasi perdita di dati e delle informazioni;

- essere idonee a garantire la ricostruzione dell'operatività o attività del cliente nonché l'indicazione esplicita dei soggetti legittimati ad alimentare il sistema di conservazione ed accedere ai dati e alle informazioni conservate;
- assicurare:
  - l'accessibilità completa e tempestiva ai dati e alle informazioni da parte delle autorità ovvero della compagnia di riferimento;
  - la tempestiva (entro 30 giorni dall'instaurazione, variazione o chiusura del rapporto continuativo o dall'esecuzione dell'operazione occasionale) acquisizione dei documenti, dei dati e delle informazioni con indicazione della relativa data;
  - l'integrità dei dati e delle informazioni e la non alterabilità degli stessi successivamente alla loro acquisizione;
  - la trasparenza, la completezza e la chiarezza dei dati e delle informazioni nonché il mantenimento della storicità dei medesimi.

Con riferimento alla riservatezza dei documenti e dei dati in essi contenuti, Le modalità di conservazione sono anche adottate nell'ottica di assicurare l'assenza di vincoli logistici o legali, in relazione alla riservatezza dei dati e dei documenti – che potrebbero limitare il tempestivo accesso da parte delle Autorità competenti o delle compagnie di riferimento alle informazioni, dati e documentazione conservate.

4.4 OBBLIGHI DI FORMAZIONE DEL PERSONALE

COGEST INTERNATIONAL SRL ha interesse a diffondere all'interno dell'agenzia la cultura della conformità al rispetto della normativa sull'antiriciclaggio e di sensibilizzare il personale sulle problematiche connesse.

Le sessioni formative, tra le quali potrebbero esserci anche quelle delle compagnie di cui COGEST INTERNATIONAL SRL ha mandato, si svolgeranno, anche a fini di aggiornamento, almeno una volta all'anno, e terranno conto dell'evoluzione normativa, delle procedure predisposte per adempiere agli obblighi di raccolta delle informazioni funzionali alla identificazione e verifica della clientela, alla registrazione e conservazione, nonché alla rilevazione delle anomalie per la valutazione delle operazioni sospette finalizzate alla eventuale segnalazione.

Gli eventi di formazione sono sempre finalizzati a far comprendere gli obblighi e le responsabilità, la logica complessiva dell'impianto normativo (nazionale e sovra nazionale), a riconoscere le attività che potrebbero essere connesse al riciclaggio o al finanziamento al terrorismo nonché i conseguenti comportamenti da adottare.

Particolare attenzione formativa, inoltre, è rivolta al personale che ha un contatto diretto con la clientela ed al personale di nuova assunzione.

Le sessioni di formazione potranno essere organizzati anche on-line.

5 CONTROLLI E FLUSSI INFORMATIVI

COGEST INTERNATIONAL SRL organizza, pianifica ed applica controlli periodici sull'applicazione della presente policy attraverso l'utilizzo di specifici report in cui sono formalizzati gli esiti delle verifiche.

Qualora nel corso delle attività svolte fossero riscontrate carenze o anomalie, nel documento redatto con cadenza almeno semestrale, vengono descritte le misure correttive da adottare per il corretto presidio del rischio di antiriciclaggio.

Le misure correttive saranno comunque implementate a seguito della valutazione effettuata in collaborazione con l'Organo Amministrativo.

Il documento da redigere viene reso disponibile in allegato alla presente policy.

Le verifiche consistono nel valutare la completezza e la qualità delle informazioni relative a:

- le attività di identificazione di identificazione della clientela, con particolare riferimento alla corretta individuazione del titolare effettivo;
- le attività di adeguata verifica della clientela, con particolare riferimento alle fattispecie di maggior rischio e alla valutazione, in questi casi, del processo di adeguata verifica rafforzata espletato;
- i flussi finanziari in entrata, con particolare riferimento alle diverse modalità di pagamento e all'identità dei soggetti pagatori;
- il monitoraggio delle operazioni ed il processo di segnalazione delle operazioni sospette, meglio definite nell'apposita procedura;
- l'erogazione di idonea formazione a tutti i dipendenti e collaboratori.

In merito alle procedure di adeguata verifica, il cliente viene informato dell'obbligo contrattuale di comunicare eventuali variazioni dei dati forniti in sede di identificazione; eventi tali da modificare la valutazione del rischio di riciclaggio devono essere rilevati lo svolgimento delle operazioni previste dalla procedura stessa.

COGEST INTERNATIONAL SRL, anche attraverso i propri dipendenti e collaboratori, aggiorna i sistemi informatici in uso (propri o delle compagnie mandanti) con qualsiasi informazione, dato o documento di cui sia venuto a conoscenza in fase di revisione o aggiornamento del profilo del cliente, con particolare riguardo alle informazioni suscettibili di incidere sul suo profilo di rischio.

Il caricamento a sistema viene effettuato tempestivamente.

I flussi informativi tra l'Agenzia e le singole Compagnie, per le quali la stessa distribuisce i prodotti assicurativi, sono regolati da quanto previsto del mandato agenziale e nelle ulteriori circolari/documenti emanati dalle singole Compagnie.

Le informazioni relative alle verifiche effettuate possono essere inviate, anche via mail, alla compagnia mandante che ne faccia legittima richiesta, la quale potrebbe eventualmente richiedere di integrare le misure correttive stabilite (art. 20, c. 1 - Regolamento IVASS n. 44/2019).

Qualora COGEST INTERNATIONAL SRL verificasse situazioni di operatività potenzialmente sospetta o altre anomalie di particolare urgenza, la compagnia mandante interessata sarà immediatamente messa al corrente.

6 VIOLAZIONI

Le violazioni alla presente Policy Antiriciclaggio possono essere oggetto di sanzioni disciplinari, quando previsto dalla contrattazione applicabile, collettiva o individuale, che regola i rapporti con i singoli dipendenti o collaboratori e con la rete commerciale in genere.

Per i collaboratori autonomi, l'eventuale violazione può comportare anche la revoca per giusta causa del mandato.

COGEST INTERNATIONAL SRL intende valutare la predisposizione di una apposita casella di posta elettronica per raccogliere le segnalazioni relative alle anomalie riscontrate dai destinatari della presente policy al fine di rilevare immediatamente le violazioni interne in materia di applicazione della normativa di contrasto del riciclaggio.

Al fine di permettere la pronta rilevazione la casella di posta elettronica, alla quale i destinatari della presente policy potranno recapitare le segnalazioni non anonime circa le anomalie sopra richiamate, potrà essere letta solo dai rappresentanti legali di COGEST INTERNATIONAL SRL.

COGEST INTERNATIONAL SRL assicurerà i più elevati standard di riservatezza a coloro che effettueranno le segnalazioni e ne proteggerà l'identità.

Non potrà essere intrapresa alcuna azione a discapito del segnalante, di qualunque genere natura o genere.

7 REVISIONE E AGGIORNAMENTI DELLA POLICY ANTIRICICLAGGIO

Procedura in vigore dal 27/02/2025, soggetta ad aggiornamenti.

Procedura in vigore dalla data dell'ultima revisione presente nel frontespizio e soggetta ad aggiornamenti

Data Ultimo aggiornamento 27/02/2025.

COGEST INTERNATIONAL SRL

Allegati:

- Moduli Antiriciclaggio

In alternativa alla firma per presa visione, il presente documento viene inviato da COGEST INTERNATIONAL SRL in forma elettronica a DIPENDENTI E COLLABORATORI e la consegna è tracciata informaticamente